

Lezione 4

Legislazione forestale e del verde urbano

Argomenti

- Nella presente lezione verranno trattati i seguenti argomenti:
 - Le fonti della legislazione forestale e del verde urbano;
 - I criteri di gestione del verde urbano e dei boschi;
 - Analisi del TUFF e degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale.

Obiettivi


- La fruizione della presente lezione permetterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
 - Conoscere le principali fonti della legislazione forestale e del verde urbano;
 - Comprendere i criteri di gestione del verde urbano e dei boschi;
 - Comprendere il contenuto del TUFF e conoscere gli strumenti di pianificazione e programmazione forestale.

NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE FORESTALE



Dalla Legge Serpieri al TUFF

La pianificazione forestale in Italia si è storicamente basata quasi esclusivamente sul piano di assestamento forestale (piano economico, piano di gestione forestale), finalizzato all'individuazione delle modalità gestionali e delle azioni di valorizzazione e tutela degli ecosistemi forestali e della loro programmazione nel tempo e nello spazio a livello di singola azienda o proprietà forestale (Corona et al., 2019). La normativa di riferimento è stata la c.d. **legge Serpieri** (Regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"), la quale aveva tra i suoi principali elementi l'obbligatorietà della predisposizione di piani economici (o di assestamento forestale) per i boschi pubblici e la regolamentazione delle attività silvopastorali nella proprietà privata mediante l'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale a livello provinciale e locale.



Dalla Legge Serpieri al TUFF

Nel 2001, con la **riforma del Titolo V della Costituzione** (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), si completa il processo di trasferimento di competenze con cui viene riconosciuta alle Regioni l'autonomia legislativa su materie concorrenti, quali il settore forestale, attribuendo inoltre a esse competenza esclusiva per la funzione economico-produttiva dei boschi (Romano, 2018).


Il **d.lgs. n. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”**, emanato ai sensi della delega conferita con la l. 5 marzo 2001, n. 57, pur avendo anticipato la sopra menzionata riforma costituzionale, per molti versi è rimasto innovativo e precursore, prevedendo all'art. 1 “disposizioni finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale dello sviluppo socioeconomico, la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia”. Fino al 2018, con la sua abrogazione da parte del TUFF, questo decreto ha assunto valore di riferimento normativo generale, rappresentando una vera e propria legge quadro forestale per le Regioni, e un collegamento tra la normativa di settore e gli aspetti ambientali e di conservazione della biodiversità e del paesaggio di competenza esclusiva dello Stato, successivamente trattati dal c.d. **Codice Ambientale** (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e dal c.d. **Codice Urbani - Codice dei beni culturali e del paesaggio** (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Dalla Legge Serpieri al TUFF

Il **d.lgs. n. 227/2001**, pur non prevedendo la realizzazione di un piano forestale nazionale, disponeva all'art. 3 la definizione di puntuali "linee guida in materia di pianificazione forestale" a supporto delle Regioni per la definizione dei propri piani forestali in cui indicare linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di competenza, tenendo conto delle componenti ecologiche, sociali ed economiche e nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Le linee guida furono emanate con decreto del MATTM il 16 giugno 2005: sebbene non abbiano avuto significativo riscontro operativo, esse delineavano i mezzi pianificatori necessari per favorire una gestione forestale sostenibile, attribuendo alle Regioni il compito di verificare lo stato e le caratteristiche delle risorse forestali in relazione alle linee di programmazione dell'economia, della situazione ambientale, alla conservazione della biodiversità e al contesto sociale, sia a scala nazionale che regionale (Romano, 2018).

Con il **TUFF**, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, viene specificato cosa si intende per "programmazione forestale" (art. 3, comma 2, lettera o), inserendo in questa definizione l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione del patrimonio forestale e la creazione di nuove foreste, connotando la materia settoriale negli strumenti dettagliati all'art. 6 (Romano, 2018).

Dalla Legge Serpieri al TUFF



II TUFF

- **EMANATO IL 5 MAGGIO 2018**
- **19 ARTICOLI**
- **OBIETTIVI (art. 1):** promuovere la gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese.



Il TUFF – art. 2 finalità

a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;

b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;

c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;

d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;

e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;

f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;

g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;

h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;

i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;

l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;

m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

Il TUFF – art. 3 definizioni

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Si definiscono:

- a) **patrimonio forestale nazionale:** l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;
- b) **gestione forestale sostenibile o gestione attiva:** insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
- c) **pratiche selvicolturali:** i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);
- d) **prodotti forestali spontanei non legnosi:** tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;

Il TUFF – art. 3 definizioni

- e) **sistemazioni idraulico-forestali**: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
- f) **viabilità forestale e silvo-pastorale**: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- g) **terreni abbandonati**: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;

Il TUFF – art. 3 definizioni

- h) **terreni silenti**: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
- i) **prato o pascolo permanente**: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- l) **prato o pascolo arborato**: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
- m) **bosco da pascolo**: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;
- n) **arboricoltura da legno**: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;
- o) **programmazione forestale**: l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;

Il TUFF – art. 3 definizioni

- p) **attività di gestione forestale**: le attività descritte nell'articolo 7, comma 1;
- q) **impresa forestale**: impresa iscritta nel registro di cui all'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2;
- r) **bosco di protezione diretta**: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
- s) **materiale di moltiplicazione**: il materiale di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#).

((s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee)).

Il TUFF – art. 3 definizioni

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

Il TUFF – art. 4 aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), sono assimilate a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Il TUFF – art. 5 aree escluse dalla definizione di bosco

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non rientrano nella definizione di bosco:

- a)** le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;
- b)** l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera k\), del regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#)
- c)** gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
- d)** le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#).

Il TUFF – art. 6 Programmazione e pianificazione forestale

Nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, nell'art. 6 viene definita una **gerarchia** che parte dalla strategia forestale nazionale (comma 1), quale **strumento di indirizzo generale di competenza statale**. L'articolo disciplina poi una programmazione e pianificazione forestale multilivello (Brocca 2019), prevedendo la seguente articolazione: **un primo livello di tipo programmatico, mediante il programma forestale regionale (PFR, comma 2)**, che ha il principale compito di contestualizzare nel territorio regionale gli obiettivi e le priorità nazionali, coordinatamente con gli altri strumenti di programmazione ambientale e paesaggistica eventualmente presenti; **un secondo livello di pianificazione a scala territoriale (comprensoriale/sovraziendale) e strategica mediante il piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT, commi 3-5)**; **un terzo livello a scala aziendale e operativo mediante il piano di gestione forestale (PGF, comma 6)**.

Il TUFF - art. 6 Programmazione e pianificazione forestale

Il primo livello è attuato dalle amministrazioni regionali; il secondo può essere promosso su iniziativa regionale o da parte di associazioni di enti o proprietari per ambiti territoriali omogenei e vasti; infine, l'attuazione del terzo livello è promossa su iniziativa del singolo proprietario forestale o del soggetto gestore o di un consorzio di proprietari, coordinatamente con quanto previsto ai livelli superiori. Il TUFF definisce, quindi, un sistema a **struttura piramidale**, in cui i diversi elementi dipendono gli uni dagli altri e si susseguono in modo gerarchico, offrendo concrete opportunità di armonizzazione della governance del settore. Al fine di uniformare, su standard comuni a livello nazionale, l'elaborazione degli strumenti della pianificazione forestale, l'art. 6 comma 7 del TUFF prevede un apposito d.m. attuativo "(...) per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (...) e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti (...)". L'obiettivo di questi criteri è "di armonizzare le informazioni e permettere una loro informatizzazione su scala nazionale".

Regione	Legge (L) e Regolamento forestale (R)	Programma forestale regionale	Piano forestale di indirizzo territoriale*	Piano di gestione forestale ¹
Valle d'Aosta	R			47.600
Piemonte	L/R	X	Normati (47)**	34.000
Liguria	L/R	X	Sperimentali (2)	7.900
Lombardia	L/R		Normati (38)	233.400
Veneto	L/R		Sperimentali (3)	174.600
Provincia di Trento	L/R		Sperimentale (1)	379.300
Provincia di Bolzano	L/R	X	Normati	433.200 ²
Friuli Venezia-Giulia	L/R			179.500
Emilia-Romagna	L/R	X		56.900
Toscana	L/R	X		114.000
Marche	L/R	X	Normati	12.800
Umbria	L/R	X	Sperimentale (1)	90.000
Lazio	L/R			200.000
Abruzzo	L		Normati	9.300
Molise	L		Normati (4)**	11.300
Basilicata	L/R	X	Normati (3)**	76.892
Campania	L/R	X	Normati	160.000
Calabria	L/R	X		34.100
Puglia	L/R	X		ND
Sicilia	L		Sperimentali (2)**	2.100
Sardegna	L		Normati (1)1	2.400

Il Programma Forestale Regionale

Il programma forestale regionale (PFR, v. art. 6, comma 2, TUFF) è lo strumento fondamentale della politica forestale regionale, che definisce obiettivi e azioni prioritarie nel quadro dell'attuazione delle norme e atti di indirizzo (in primis, la SFN) emanati a livello nazionale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali e in relazione alle specifiche esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, nonché alle necessità di prevenzione del rischio (idrogeologico e di incendio), di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

Il PFR interessa l'intera superficie della Regione e individua in genere, come obiettivi principali: **a) la promozione della gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; b) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato; c) lo sviluppo delle filiere del legno; d) la promozione dell'impiego del legno come materia prima rinnovabile; e) la incentivazione della gestione associata delle foreste; f) il miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle aree rurali; g) la promozione della crescita e la qualificazione della professionalità delle imprese boschive e degli addetti forestali; h) l'incremento delle conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia; i) la crescita della sensibilità e della consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi forestali.**

Il Programma Forestale Regionale



Il Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT)

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del TUFF, le Regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione, nonché al coordinamento dei PGF. La proposta di PFIT può anche nascere dal basso, a esempio da un insieme di Comuni, da un Parco naturale, ecc. Ove possibile, i limiti geografici del PFIT coincidono con i confini amministrativi dei Comuni interessati ricercando l'omogeneità dell'ambito pianificatorio.

Ad oggi, la situazione regionale in merito alla pianificazione di secondo livello è assai variegata e negli ultimi due decenni numerose sono state le esperienze di realizzazione di questo tipo di piani, le cui finalità, metodologie e contenuti sono però eterogenei. Si riscontrano diversità innanzitutto nel modo in cui il piano di secondo livello viene denominato: in Basilicata, Molise e Piemonte la definizione è Piano Forestale Territoriale, in Lombardia Piano di Indirizzo Forestale, in Sardegna Piano Forestale di Distretto.

Il Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT)

La durata prevista per questo tipo di piani è prevalentemente **di 10 o 15 anni**, a eccezione della Calabria dove il periodo di validità è fissato in **20 anni** e della Campania dove è fissato in **3 anni**. Disomogeneità tra le singole Regioni si riscontrano anche in fase di individuazione della superficie di riferimento dei piani di secondo livello: in generale, si tratta comunque di proprietà forestali sovracomunali o comunali (pubbliche e private) riferite a un comprensorio omogeneo per caratteristiche ecologiche e/o amministrative di rilevante estensione, quale una unione speciale di comuni, un'area protetta, un bacino idrografico, o comunque un territorio delimitato geograficamente.

Secondo quanto proposto dal d.m. attuativo, il PFIT prevede la **ripartizione delle superfici silvo-pastorali ricadenti nel territorio di competenza del piano in aree omogenee per destinazione d'uso** e, per quanto riguarda le superfici boschive o superfici assimilate a bosco, in aree colturalmente omogenee (per categoria forestale e tipo colturale) e prescrive la priorità degli interventi di gestione necessari alla tutela e valorizzazione ambientale, economica e socioculturale.

Nel d.m. attuativo sono introdotti tre aspetti peculiari che un PFIT deve considerare, ovvero le misure a **tutela della biodiversità, le misure di tutela del paesaggio e le misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi ambientali e di adattamento ai cambiamenti climatici**, le quali, di conseguenza, devono poi essere recepite nei PGF realizzati nel territorio di competenza.

Il Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT)



Il Piano Di Gestione Forestale (PGF)

Il **piano di gestione forestale** (PGF, v. art. 6 comma 6, TUFF) è lo strumento di programmazione e gestione a breve e medio termine degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali (pubbliche, private o collettive, singole o associate) e delle opere connesse. A scala nazionale, tra gli obiettivi strategici vi è la massima diffusione possibile di questo tipo di strumento, anche nella prospettiva di un maggiore coinvolgimento dei proprietari boschivi privati e di piani misti pubblico-privati.

Secondo il TUFF, la redazione del PGF è **promossa dalle Regioni, coerentemente con i PFIT ove esistenti e con gli indirizzi e obiettivi del PFR**. Di fatto, varie Regioni (Abruzzo, Liguria, Molise, Piemonte, Veneto) e la Provincia di Trento già prevedono, nell'ambito della propria normativa forestale, un esplicito e diretto collegamento tra PFIT e PGF.

Anche per i PGF si rileva, all'attualità, una marcata eterogeneità degli strumenti operativi adottati, con le maggiori differenze relative alla nomenclatura (piano economico, piano di assestamento forestale, piano di assestamento e gestione forestale, ecc.), alla tipologia di superficie interessata e alla durata. **La durata dei PGF varia, indicativamente, da 10 anni a 20 anni.**

In generale, gli strumenti di pianificazione vigenti prevedono una struttura articolata in una relazione tecnica e in una previsione degli indirizzi di gestione.

Il Piano Di Gestione Forestale (PGF)

relazione tecnica: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvopastorali oggetto di pianificazione;

prospetto dell'unità di base della pianificazione (registro particellare);

prospetto degli interventi selvicolturali e piano dei tagli: database già presente, seppure in varie forme, in tutti i PGF di tutte le Regioni; in genere è molto dettagliato e ogni Regione adotta una specifica metodologia di compilazione;

prospetto della gestione pascoliva: database in cui sono indicati i criteri di gestione per le aree pascolabili;

prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento: database che riepiloga la programmazione esecutiva degli interventi infrastrutturali previsti nel periodo di validità del piano;

sono introdotti i tre criteri minimi già previsti per i PFIT relativi alle **misure a tutela della biodiversità**, alle **misure di tutela del paesaggio** e alle **misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi ambientali e l'adattamento ai cambiamenti climatici**; rispetto a queste due ultimi tipi di misure la pianificazione di terzo livello presenta necessità di adeguamento in quasi tutte le Regioni: solamente il paragrafo 13 della DGR n. 548/2016 della Calabria sembrerebbe, infatti, prescrivere misure di salvaguardia della biodiversità analogamente a quanto indicato nel d.m. attuativo;

registro degli eventi e degli interventi: rappresenta un database in cui sono riportati cronologicamente, per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di qualsiasi natura, ordinari e straordinari, occorsi nel territorio pianificato; il compito di aggiornare il registro è affidato agli uffici tecnici preposti all'applicazione del piano; questo tipo di informazione è un requisito già richiesto da tutte le Regioni e solitamente contiene: l'anno di intervento; la localizzazione topografica e la descrizione del tipo di intervento; la superficie interessata e la massa legnosa asportata in ciascun intervento; gli avvenimenti non programmati verificatisi (incendi, tempeste, ecc.).

Strumenti equivalenti al Piano Di Gestione Forestale (PGF)

Ai PGF possono essere affiancati strumenti semplificati di pianificazione di terzo livello, definiti come strumenti equivalenti, che vedono nel panorama normativo regionale una certa eterogeneità in termini non solamente di contenuti e funzione ma anche di definizione (piano semplificato, piano pluriennale, piano dei tagli, ecc.). Lo strumento equivalente ha impostazione metodologica e percorso autorizzativo semplificato rispetto al PGF, ma risulta comunque idoneo a garantire il perseguimento degli obiettivi della gestione forestale sostenibile. Esso è adottato, di norma, per beni silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata di superficie **inferiore a 100 ettari**, come previsto dalle disposizioni previste dai regolamenti comunitari per lo sviluppo rurale, e ha durata indicativamente tra **un minimo di 10 anni e un massimo di 20 anni**. Si tratta di un **documento di pianificazione forestale strettamente finalizzato a individuare e caratterizzare gli interventi selvicolturali da effettuare in un predeterminato arco temporale**, ma in grado, comunque, di fornire anche un quadro sintetico sui dinamismi evolutivi della foresta e sul suo stato dendrologico, strutturale e fitosanitario.

La Legge 10/2013
Norme per lo
sviluppo degli spazi
verdi urbani



La Legge 10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

La prima legge nazionale sul verde nelle città è stata adottata con gli obiettivi di cercare di fermare il consumo del territorio, equilibrare lo sviluppo edilizio con la presenza di spazi verdi e ripensare a una riqualificazione verde degli edifici già esistenti.

- Un primo aspetto, per lo più simbolico, trattato dalla nuova legge è quello di istituire nella giornata del **21 novembre di ogni anno, la Giornata internazionale dell'albero** ”.
- Modifica l'obbligo di **messa a dimora di un albero per ogni neonato** nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti entro 6 mesi dalla nascita e istituisce l'obbligo per i comuni di pubblicazione del **Bilancio Arboreo** di fine mandato.
- Viene istituito il **Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico**, che produce annualmente una relazione sull'attuazione della Legge medesima, e viene dato il via ad un percorso per arrivare al censimento nazionale degli alberi cosiddetti monumentali.
- Vengono dettate nuove disposizioni urbanistiche per i comuni, secondo il principio per cui bisogna **optare per il recupero delle unità abitative e residenziali e produttive esistenti, in favore di una minore quantità di concessioni edilizie**; e se proprio non si potrà limitare la costruzione di nuovi edifici, allora questi dovranno basarsi su criteri per il **risparmio e l'efficienza energetica**, prevedere l'assorbimento delle polveri sottili, ridurre gli effetti di calore estivo, prevedere sistemi di raccolta per le acque piovane. Proprio in merito alla realizzazione di nuovi edifici residenziale dovranno tenersi rapporti minimi tra presenza di spazi pubblici per attività collettive, parcheggi e spazi verdi.

La Legge 10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

- Le amministrazioni comunali e provinciali, ciascuno per le loro competenze, sono chiamate a creare le cosiddette «**cinture verdi**», delle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani insieme alla creazione di aree verdi in zone ad alta densità abitativa.
- Per quanto riguarda, in ultimo, il recupero degli edifici esistenti, l'obiettivo è quello di **tutelare il patrimonio arboreo** delle aree scoperte di questi edifici, i lastrici solari potranno essere trasformati in giardini pensili, le pareti potranno essere inverdite attraverso tecniche di verde parietale.
- Introduce nuove disposizioni per la tutela e la **salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.**

Conclusioni

Da quanto si è analizzato nelle precedenti *slides* si comprende come il legislatore italiano abbia modificato di recente la normativa forestale e del verde urbano

L'obiettivo del legislatore è quello di programmare e pianificare la gestione forestale (sostenibile) e tutelare il patrimonio arboreo rurale e urbano.

Bibliografia

- Ferrucci N., 2019. Commentario al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, Wolters Kluwer, Milano.
- Corona P., Becagli C., Cantiani P., Chianucci F., Di Salvatore L., Di Salvatore U., Romano R., Vacchiano G., Ferretti F., 2020. Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Scheda n. 22.1 e 22.2 - Foreste, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Roma ISBN 978-88-3385-057-3.

Copyright

Avviso

Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto d'autore.

Si ricorda che il materiale fornito è per uso personale degli studenti al solo scopo didattico.

Per ogni suo diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 633/1941.